Repertorio n. **51600** Raccolta n. **16323**

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno dodici del mese di maggio in Prato alla Via Pugliesi n.ro 26.

(12 MAGGIO 2011)

Innanzi a me dott. **FRANCESCO GIAMBATTISTA NARDONE,** Notaio residente in Prato ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

SI SONO COSTITUITI

**** "ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PRATO"**, con sede in Prato, Via Pugliesi n.ro 26, codice fiscale **92025170488** e per esso ed in sua rappresentanza il Vice Presidente pro-tempore in carica Ing. **PATRIZIO RAFFAELLO PUGGELLI**, nato a Prato il giorno 23 novembre 1954 ed ivi residente alla Via Raffaello Lambruschini n.ro 65, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine munito dei necessari poteri di firma ed a quanto appresso autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine in data 9 maggio 2011;

**** "ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO"**, con sede in Prato, Via Pugliesi n.ro 26, codice fiscale **92075580487** e per esso ed in sua rappresentanza il Presidente pro-tempore in carica Dott. **PAOLO BIANCALANI**, nato a Prato il giorno 7 ottobre 1958 ed ivi residente alla Via Pasquale Galluppi n.ro 18, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine

munito dei necessari poteri di firma ed a quanto appresso autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine in data 2 maggio 2011;

** **"ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PRATO"**, con sede in Prato, Via Pugliesi n.ro 26, codice fiscale **92054190480** e per esso ed in sua rappresentanza il Presidente pro-tempore in carica Arch. **LUIGI SCRIMA**, nato a Foggia il giorno 28 luglio 1959, residente in Prato alla Via Rinaldesca n.ro 19, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine munito dei necessari poteri di firma ed a quanto appresso autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine in data 3 maggio 2011;

** **"ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI PRATO"**, con sede in Prato, Via Pugliesi n.ro 26, codice fiscale **92027660486** e per esso ed in sua rappresentanza il Presidente pro-tempore in carica Dott. **ALESSANDRO BENSI**, nato a Prato il giorno 6 settembre 1965 ed ivi residente alla Via di Galceti n.ro 89 cor.2 int.2, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine munito dei necessari poteri di firma ed a quanto appresso autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine in data 31 gennaio 2011;

** **"ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO"**, con sede in Prato, Piazzale Falcone e Borsellino n.ro 8, codice fiscale **84032320487** e per esso ed in sua rappresentanza il Presidente pro-tempore in carica Avv.

LAMBERTO GALLETTI, nato a Città di Castello (PG) il giorno 16 aprile 1953, residente in Prato alla Via Giuseppe Meoni n.ro 38, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine munito dei necessari poteri di firma ed a quanto appresso autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine in data 4 maggio 2011;

**** "COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PRATO"**, con sede in Prato, Via Pugliesi n.ro 26, codice fiscale **92027340485** e per esso ed in sua rappresentanza il Presidente pro-tempore in carica Geom. **MARIO RICCARDO GESTRI**, nato a Prato il giorno 17 aprile 1938 ed ivi residente alla Via Frà Bartolomeo n.ro 179, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine munito dei necessari poteri di firma ed a quanto appresso autorizzato con delibera del Consiglio del Collegio in data 11 maggio 2011;

**** "COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PRATO"**, con sede in Prato, Via Pugliesi n.ro 26, codice fiscale **92051690482** e per esso ed in sua rappresentanza il Presidente pro-tempore in carica P.I. **ALFONSO FORNASINI**, nato a Camugnano (BO) il giorno 7 giugno 1944, residente in Prato alla Via Curzio Malaparte n.ro 31, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine munito dei necessari poteri di firma ed a quanto appresso autorizzato con delibera del Consiglio del Collegio in data 10 maggio 2011;

**** "ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PRATO"**, con sede in

Prato, Via Pugliesi n.ro 30, codice fiscale **92020250483** e per esso ed in sua rappresentanza il Presidente pro-tempore in carica Dott. **MARIO TERCINOD**, nato a Nabeul (Tunisia) il giorno 3 febbraio 1934, residente in Prato alla Via di Cantagallo n.ro 96/6, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine munito dei necessari poteri di firma ed a quanto appresso autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine in data 10 maggio 2011;

**** "ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PRATO"**, con sede in Prato, Via Viareggio n.ro 10, codice fiscale **92026220480** e per esso ed in sua rappresentanza il Consigliere pro-tempore in carica Dott. **GIUSEPPE MAGRO**, nato a Catania il giorno 15 ottobre 1954, residente in Prato alla Via delle Sacca n.ro 108, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine munito dei necessari poteri di firma ed a quanto appresso autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine in data 15 aprile 2011;

**** "CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO"**, con sede in Firenze, Via dei Renai n.ro 23, codice fiscale **80005930484** e per esso ed in sua rappresentanza il Presidente pro-tempore in carica Notaio **MASSIMO PALAZZO**, nato a Firenze il giorno 7 agosto 1965 ed ivi residente alla Via Giambattista Vico n.ro 1, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine munito dei necessari poteri di firma ed a quanto appresso autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine in data 5 aprile 2011.

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto pubblico con il quale

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

= I =

I predetti "ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PRATO", "ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO", "ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PRATO", "ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI PRATO", "ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO", "COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PRATO", "COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PRATO", "ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PRATO", "ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PRATO" e "CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO", ciascuno in persona dei rispettivi rappresentanti, dichiarano di volere costituire e con il presente atto costituiscono una società a responsabilità limitata con la denominazione **"ADR PALAZZO DELLE PROFESSIONI PRATO S.R.L.".**

= II =

1. Il capitale sociale è fissato in Euro **20.000,00 (ventimila euro e zero centesimi)** diviso in quote ai sensi di legge e viene sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti rispettive

misure:

- dall'"ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PRATO", per Euro 2.000,00 (duemila euro e zero centesimi) corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;
- dall'"ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO", per Euro 2.000,00 (duemila euro e zero centesimi) corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;
- dall'"ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PRATO", per Euro 2.000,00 (duemila euro e zero centesimi) corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;
- dall'"ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI PRATO", per Euro 2.000,00 (duemila euro e zero centesimi) corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;
- dall'"ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO", per Euro 2.000,00 (duemila euro e zero centesimi) corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;
- dal "COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PRATO", per Euro 2.000,00 (duemila euro e zero centesimi) corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;

- dal "COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PRATO", per Euro 2.000,00 (duemila euro e zero centesimi) corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;

- dall'"ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PRATO", per Euro 2.000,00 (duemila euro e zero centesimi) corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;

- dall'"ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PRATO", per Euro 2.000,00 (duemila euro e zero centesimi) corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;

- dal "CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO", per Euro 2.000,00 (duemila euro e zero centesimi) corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

2. I soci sono tenuti ai conferimenti in misura proporzionale alla quota da ognuno di essi testè sottoscritta.

3. Ai sensi dell'art.2468 del c.c., le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

= **III** =

1. I predetti "ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PRATO", "ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO", "ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PRATO", "ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI PRATO", "ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO", "COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PRATO", "COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PRATO", "ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PRATO", "ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PRATO" e "CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO", ciascuno in persona dei rispettivi rappresentanti, danno espressamente atto di aver già provveduto al versamento del deposito provvisorio dei venticinque centesimi del capitale sociale presso la Banca Popolare di Vicenza, Agenzia San Marco Prato - come da ricevuta in data 12 maggio 2011, che viene contestualmente esibita.

2. I costituenti autorizzano la suddetta Banca ad operare lo svincolo della anzidetta somma corrispondente ai venticinque centesimi del capitale sociale, come sopra depositata, con esonero da ogni responsabilità in merito dopo che sia avvenuta l'iscrizione della società nel competente registro delle imprese.

3. I residui settantacinque centesimi dei conferimenti in danaro saranno versati nelle casse sociali a richiesta dell'organo amministrativo.

= IV =

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolati

dallo statuto, che viene approvato dai soci nel testo seguente:

""Articolo 1) - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione **"ADR PALAZZO DELLE PROFESSIONI PRATO S.R.L."** Organismo di Mediazione ai sensi del D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 258 del 4 novembre 2010, che attua quanto previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Articolo 2) - SEDE

La società ha sede nel Comune di **Prato** e potrà istituire, modificare e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie, depositi e sedi secondarie.

Articolo 3) - DURATA

La società avrà durata fino al **trentuno dicembre duemilatrenta (31/12/2030)**, salvo proroga od anticipato scioglimento.

Articolo 4) - OGGETTO

La società ha per oggetto la gestione del procedimento di mediazione per la conciliazione delle controversie ed in generale la gestione e l'organizzazione dei servizi riguardanti il ricorso alla mediazione, alla negoziazione, alla conciliazione, all'arbitrato e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzione stragiudiziale delle controversie per le quali la legge consente il ricorso a metodi di risoluzione delle stesse alternativi al giudizio, insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio e sede sociale in Italia o all'estero.

La società ha altresì per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

a) la promozione del ricorso ai metodi di risoluzione delle controversie alternativi al giudizio e la diffusione tra i professionisti della cultura della mediazione e degli altri sistemi di risoluzione consensuale delle controversie;

b) l'elaborazione di standards comuni agli ordini professionali partecipanti alla società relativi all'organizzazione, alla gestione dei servizi ed alla formazione nel settore dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al giudizio;

c) l'attività di studio, approfondimento e promozione culturale in materia di conciliazione, mediazione e soluzione alternativa delle controversie, anche mediante l'organizzazione di convegni, seminari, corsi e tavole rotonde, la produzione di documenti di studio, di ricerche, etc, al fine di agevolare la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche di risoluzione delle problematiche inerenti sia alla conciliazione sia a tutte le altre soluzioni alternative alle controversie, ivi compreso l'arbitrato.

A tale fine la società potrà svolgere attività di pubblicazione, diffusione e commercializzazione di opuscoli, libri, riviste, periodici, manuali, brochure e di qualunque altro prodotto realizzabile su supporto cartaceo, informatico, elettronico ed ottico, nonchè realizzare audiovisivi, diapositive, opere multimediali e grafiche 2D/3D, inerenti le attività costituenti

l'oggetto sociale, escluse le pubblicazioni ed edizioni di giornali quotidiani, prodotti discografici e cinematografici;

d) l'organizzazione di corsi di formazione in materia di mediazione e/o conciliazione, nei limiti consentiti dalla normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigente e previo ottenimento delle autorizzazioni da parte delle competenti Autorità se ed in quanto necessarie.

Nei limiti consentiti dalla normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigente, la società potrà rilasciare attestati di frequenza ai corsi, e/o certificati abilitativi all’esercizio dell'attività o della professione di conciliatore, mediatore o arbitro.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali ed industriali ritenute a tal fine necessarie ed utili così come potrà compiere, in via del tutto secondaria, non prevalente e non nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi nonchè assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società, Enti o Consorzi.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art.106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.

58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

La società è in grado di svolgere l'attività di mediazione in più Regioni e in più Province anche attraverso gli accordi di cui all'art.7, comma 2, lett. c) del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, emanato in attuazione del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Articolo 5) - DOMICILIAZI0NE

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello, a tal fine eletto, risultante dal libro dei soci.

Articolo 6) - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è pari ad **Euro 20.000,00 (ventimila euro e zero centesimi)**.

Possono essere conferiti in società, sia in sede di costituzione che di successivo aumento del capitale sociale, nei limiti di legge, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, comprese le prestazioni di opera o di servizi a favore della società.

In caso di conferimento avente ad oggetto prestazione d'opera o di servizi, la polizza o la fideiussione prestate dal socio ai sensi dell'art. 2464, sesto comma, codice civile, potranno essere sostituite da quest'ultimo con il versamento a titolo di cauzione

del corrispondente importo in danaro presso la società.

In mancanza di diversa indicazione, il conferimento deve essere eseguito in denaro.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all’articolo 2482-bis, comma 2, del Codice Civile.

Articolo 7) - PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati.

Articolo 8) - FINANZIAMENTI E VERSAMENTI DA PARTE DEI SOCI

I soci possono effettuare finanziamenti alla società con diritto a restituzione della somma versata, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, nei limiti e con le modalità previste e consentite dalle norme legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

I finanziamenti fatti dai soci alla società saranno improduttivi di interessi, salvo diversa libera dell'Assemblea dei soci.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia.

I soci potranno, altresì, effettuare versamenti a favore della società senza obbligo di rimborso anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Tali versamenti saranno,

comunque, improduttivi di interessi.

Articolo 9) - EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

La società potrà emettere titoli di debito.

La decisione di emissione di tali titoli è di competenza dell'assemblea dei soci che decide con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 10) - PRELAZIONE E GRADIMENTO

In caso di trasferimento di tutta o parte della partecipazione, ovvero di diritti reali su di essa, per atto tra vivi, ai soci spetta il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo, indicando in particolare le generalità del potenziale cessionario, l'oggetto del trasferimento, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo dovrà entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicare l'offerta agli altri soci i quali avranno il termine di 20 (venti) giorni per esercitare, a pena di decadenza, il diritto di prelazione.

Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed i relativi termini decorreranno dalla data di ricevimento attestata dal timbro postale.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo e le modalità

indicati dall'offerente.

Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che proceda a stimare la quota stessa. In mancanza di accordo tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

Se il diritto di prelazione è esercitato da parte di più di un socio, la partecipazione oggetto di trasferimento spetterà in proporzione alle quote possedute da ciascun socio.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la partecipazione è liberamente trasferibile.

Qualora il trasferimento della partecipazione avvenga tramite donazione ovvero il corrispettivo della partecipazione non sia fungibile, l'organo amministrativo determina il prezzo sulla base delle disposizioni previste in caso di recesso.

Il trasferimento per atto tra vivi della partecipazione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la preventiva rinunzia scritta all'esercizio del diritto di prelazione per quello specifico trasferimento da parte di tutti gli altri soci.

In ogni caso il trasferimento di tutta o parte della partecipazione

sociale, con qualunque modalità venga proposto dal cedente, è soggetto al gradimento espresso dall'organo amministrativo per il nuovo socio.

Articolo 11) - DIRITTO DI RECESSO

Il socio ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione.

Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

La dichiarazione di recesso deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e l'indicazione della delibera, decisione o del fatto che legittima il recesso.

Il socio che abbia esercitato il diritto di recesso ha diritto di ottenere il rimborso del valore della propria partecipazione mediante liquidazione. L'ammontare di tale liquidazione verrà determinato a norma del disposto dell'articolo 2473, 3° comma c.c..

La liquidazione del controvalore della partecipazione deve avvenire nei tempi previsti dal quarto comma dell'articolo 2473

c.c..

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deciso lo scioglimento della società.

Articolo 12) - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Oltre alle materie indicate all'art.2479, comma 2, sono di competenza dell'assemblea:

a) la decisione di anticipato scioglimento della società e di sua revoca; la nomina, la revoca, la sostituzione dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione;

b) la decisione di emissione di titoli di debito;

c) le altre materie riservate alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 13) - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare per la riunione un luogo diverso purché sito nel territorio dello Stato.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo

ritenga opportuno.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, spedito ai soci, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, al recapito risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, tramite lettera raccomandata, consegnata anche a mano.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente costituirsi, anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci (ove nominati) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Articolo 14) - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea i soggetti che risultino regolarmente iscritti nel libro dei soci.

Il socio in mora nell'esecuzione dei conferimenti non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 15) - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altra persona, anche non socio, mediante delega scritta da conservarsi agli atti

della società.

Spetta al Presidente dell'assemblea di verificare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.

Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere inficiata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Articolo 16) - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, dal più anziano di età degli Amministratori o dal socio a ciò designato o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti a maggioranza.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 17) - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Il voto di ciascun socio vale in proporzione alla sua quota di partecipazione.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera

a maggioranza assoluta.

Nel caso in cui l'assemblea sia chiamata a deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo oppure sul compimento di operazioni suscettibili di modificare sostanzialmente l'oggetto sociale o di modificare in via rilevante i diritti dei soci, sarà sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale mentre per quanto riguarda le operazioni relative all'acquisto, alla vendita e alla concessione di ipoteche su beni immobili occorrerà il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

Restano comunque salve le disposizioni inderogabili di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano specifiche maggioranze.

Per l'assemblea di seconda convocazione valgono i quorum stabiliti per la prima convocazione.

Articolo 18) - AMMINISTRAZIONE

La società può essere alternativamente amministrata da un Amministratore Unico, da un Consiglio di Amministrazione oppure da un organo amministrativo pluripersonale di natura non collegiale i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto verrà stabilito all'atto della nomina.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci, essi durano in carica per il tempo che

determinerà l'assemblea, anche a tempo indeterminato, e sono rieleggibili.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale (se nominato), purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza degli amministratori decade l'intero organo amministrativo. Qualora, tuttavia, l'organo amministrativo fosse composto da due membri, al venir meno dell'uno decade anche l'altro. Gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

Articolo 19) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quando la società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione il funzionamento dello stesso è così regolato:

A - Presidenza -

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere

un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

B - Riunioni -

Il Consiglio di Amministrazione forma le sue deliberazioni di norma nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un amministratore in carica o dal Collegio Sindacale. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

Saranno valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione anche non convocate nelle forme suddette ove siano presenti tutti i Consiglieri in carica, ed i Sindaci effettivi in carica ove nominati.

C - Decisioni -

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole di tanti Consiglieri che rappresentino almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Qualora il consiglio lo ritenga opportuno, le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto con le modalità che verranno da esso stabilite. In ogni caso la decisione viene adottata sulla base del consenso della maggioranza assoluta degli amministratori, semprechè dai documenti sottoscritti emergano con chiarezza

l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

D - Verbalizzazioni -

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede la riunione e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al consiglio.

E - Delega dei poteri -

Nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2381 c.c. e dalle altre leggi vigenti, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Articolo 20) - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni che la legge, il presente statuto o l'atto di nomina riservano alla competenza dei soci.

Articolo 21) - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

A seconda del metodo di amministrazione adottato la rappresentanza spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a tutti gli amministratori congiuntamente o disgiuntamente. Nel caso in cui venga a costituirsi il Consiglio

di Amministrazione la rappresentanza spetta altresì, entro i limiti della delega, agli amministratori delegati, se nominati.
L'atto di nomina potrà prevedere limitazioni ai poteri degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.
L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonchè procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Articolo 22) - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori per l'opera da essi svolta a favore della società può essere attribuito dall'assemblea dei soci un compenso fisso e/o variabile, in tal caso da calcolarsi percentualmente sull'utile di bilancio.
L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
A favore di ciascuno degli amministratori potrà essere accantonato un fondo indennità per la cessazione dalla carica, che sarà corrisposto agli aventi diritto alla fine del loro mandato.
A valere su tale fondo potranno essere corrisposti agli amministratori, durante la vigenza della loro carica, acconti su tale indennità.
Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Articolo 23) - COLLEGIO SINDACALE

Verificatisi i presupposti di legge, la società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci la quale designa altresì il Presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 24) - CONTROLLO CONTABILE

L'assemblea della società può prevedere, all'atto della nomina, che il controllo contabile sia esercitato dal Collegio Sindacale o in alternativa da un revisore unico o da una società di revisione.

Articolo 25) - CONSIGLIO DIRETTIVO DEI MEDIATORI

Con decisione dei soci è costituito un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di membri, non inferiore a tre.

Possono essere membri del Consiglio Direttivo gli stessi componenti dell'organo amministrativo della società; in ogni caso è membro di diritto un componente dell'organo amministrativo della società scelto su indicazione dello stesso.

Anche i membri del Consiglio Direttivo dovranno vantare i requisiti di onorabilità previsti dall'art.13 del D.Lgs. 14 febbraio 1998 n. 58 e dall'art. 3 del D.M. 11 novembre 1998 n. 468.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- l'individuazione delle cause di incompatibilità del mediatore;
- la nomina dei mediatori a cui attribuire le mediazioni;
- la predisposizione e la modifica del Regolamento di Mediazione,

da sottoporre all'approvazione dei soci;

- la predisposizione e la modifica della tabella delle indennità per l'erogazione del servizio di conciliazione, da sottoporre all'approvazione dei soci, e da unire al Regolamento di Mediazione;
- la formazione dell'elenco dei conciliatori;
- la tenuta del registro dei procedimenti di mediazione;
- l'analisi ed il controllo delle attività svolte e dei comportamenti tenuti dai singoli mediatori, anche al fine di evitare l'irrogazione di sanzioni a carico della società, quale Organismo di Mediazione, ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti;
- l'individuazione dei campi e delle modalità di promozione e di divulgazione e sviluppo della Mediazione in generale;
- la scelta delle modalità di formazione ed aggiornamento professionale dei mediatori;
- lo studio e l'elaborazione delle clausole di mediazione;
- la divulgazione delle clausole di mediazione nell’ambito degli operatori di diritto.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere formate Sezioni cui delegare parte delle attività sopraindicate.

Articolo 26) - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del

bilancio sociale.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Articolo 27) - UTILI

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è scesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 28) - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

La liquidazione può essere revocata con decisione dell'assemblea.

La revoca ha effetto nei termini e con le modalità di cui all'art.2487-ter del codice civile.

Articolo 29) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i

soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina su richiesta fatta dalla parte più diligente.

Il Collegio Arbitrale così formato, a maggioranza, sceglie tra i suoi membri il Presidente. In caso di mancato accordo tra gli arbitri il Presidente del Collegio Arbitrale sarà designato dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, con lodo impugnabile.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti, salvo la facoltà di impugnazione di cui al precedente punto.

Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Articolo 30) - LIBRO DEI SOCI

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il

libro dei soci nel quale devono essere indicati il nome ed il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni le variazioni nelle persone dei soci, nonchè, ove comunicato, il loro indirizzo telefax o di posta elettronica, il recapito telefonico, ai fini stabiliti dal presente atto costitutivo.

Il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle medesime, fatta espressa salvezza per quanto a tale riguardo previsto da disposizioni inderogabili di legge, hanno effetto di fronte alla società dal momento della iscrizione nel libro dei soci da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel Registro delle Imprese ai sensi di legge.

Articolo 31) - RINVIO

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.""

= V =

1. La società, fino a nuova determinazione dei soci, sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto di dieci (10) membri, in carica per tre esercizi, salvo dimissioni o revoca, che viene nominato nelle persone dei signori:

* **CAPPELLINI Dott. FILIPPO**, nato a Prato il giorno 2 settembre 1966 ed ivi residente alla Via Papa Giovanni XXIII n.ro 40, codice fiscale CPP FPP 66P02 G999C, Presidente;

* **MOSCARDI Ing. MARIO FAUSTO**, nato a Prato il giorno 21 maggio 1953

ed ivi residente alla Via Luciano Manara n.ro 12, codice fiscale MSC MFS 53E21 G999M, Consigliere;

* **ROSATI Arch. PATRIZIA ROMANA**, nata a Prato il giorno 23 novembre 1955 ed ivi residente alla Via Cesare Balbo n.ro 31, codice fiscale RST PRZ 55S63 G999G, Consigliere;

* **MANCINI Dott. MASSIMO ROBERTO**, nato a Prato il giorno 6 maggio 1956 ed ivi residente alla Via della Liberazione n.ro 57, codice fiscale MNC MSM 56E06 G999Q, Consigliere;

* **LANDINI Avv. DANIELA**, nata a Prato il giorno 29 settembre 1961 ed ivi residente alla Via Borgovalsugana n.ro 108/3, codice fiscale LND DNL 61P69 G999F, Consigliere;

* **PIERACCINI Geom. ALESSANDRO**, nato a Montecarlo (LU) il giorno 9 dicembre 1965, residente in Prato alla Via Frà Paolo Sarpi n.ro 23, codice fiscale PRC LSN 65T09 F452K, Consigliere;

* **BARNA P.i. GIANCARLO**, nato a Monterchi (AR) il giorno 26 dicembre 1955, residente in Prato alla Via Alcide De Gasperi n.ro 97, codice fiscale BRN GCR 55T26 F594U, Consigliere;

* **ROUF Dott. ALESSANDRO**, nato a Cagliari il giorno 4 febbraio 1952, residente in Greve in Chianti (FI), località Strada, Via di Mezzano n.ro 32, codice fiscale RFO LSN 52B04 B354C, Consigliere;

* **MAGRO Dott. GIUSEPPE**, nato a Catania il giorno 15 ottobre 1954, residente in Prato alla Via delle Sacca n.ro 108, codice fiscale MGR GPP 54R15 C3R1R, Consigliere;

* **MORGIGNI Notaio BRUNO**, nato a Napoli il giorno 28 marzo 1960,

residente in Prato alla Via Guido Bisori n.ro 50, codice fiscale MRG BRN 60C28 F839F, Consigliere;

a carico dei quali non sussistono cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratori di società.

2. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, salvo quanto attribuito dalla assemblea alla competenza dei soci.

= VI =

Ai soli fini dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile e quindi per l'iscrizione del presente atto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente, le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: **Prato, Via Pugliesi n.ro 26.**

= VII =

Il primo esercizio si chiuderà il **31 (trentuno) dicembre 2011 (duemilaundici).**

= VIII =

I signori PUGGELLI PATRIZIO RAFFAELLO, BIANCALANI PAOLO, SCRIMA LUIGI, BENSI ALESSANDRO, GALLETTI LAMBERTO, GESTRI MARIO RICCARDO, FORNASINI ALFONSO, TERCINOD MARIO, MAGRO GIUSEPPE e MASSIMO PALAZZO, informati sulla normativa che regola la riservatezza dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.ro 196, consentono il trattamento dei dati medesimi ai sensi e per gli effetti della norma sopra citata e la loro comunicazione e/o

iscrizione in banche dati esclusivamente per le esigenze connesse a quest'atto e agli adempimenti relativi.

= IX =

Le spese di costituzione, che si indicano approssimativamente in Euro 2.000,00 (duemila euro e zero centesimi) sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparsi, i quali, approvandolo e confermandolo con me Notaio lo sottoscrivono qui in fine e nel margine degli altri fogli.

Scritto con mezzi elettronici, sotto mia direzione, da persona di mia fiducia, e per quanto notasi scritto di mia mano, occupa facciate trentadue e righe fin qui di questa successiva di nove fogli.

L'atto che precede viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti ventuno.

Firmato: PATRIZIO RAFFAELLO PUGGELLI

Firmato: PAOLO BIANCALANI

Firmato: LUIGI SCRIMA

Firmato: ALESSANDRO BENSI

Firmato: LAMBERTO GALLETTI

Firmato: MARIO RICCARDO GESTRI

Firmato: ALFONSO FORNASINI

Firmato: MARIO TERCINOD

Firmato: GIUSEPPE MAGRO

Firmato: MASSIMO PALAZZO

Firmato: Dott.FRANCESCO GIAMBATTISTA NARDONE, Notaio